Lombardia
Deliberazione di Giunta Regionale 29.10.2026, n. XII/6993
Approvazione del protocollo d'Intesa tra regione Lombardia e Sanofi s.r.l. per la promozione di iniziative di ricerca, innovazione e trasformazione digitale nell' ambito delle scienze della vita

LA GIUNTA

VISTI:
- lo Statuto d'Autonomia della Regione Lombardia;
- la legge regionale 23/2015 e s.m.i. recante "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo";
- la legge regionale 29/2016 "Lombardia è Ricerca e Innovazione";
- il Programma Regionale di Sviluppo della XII Legislatura;
- la DGR XII/1518/2023 "Piano sociosanitario integrato lombardo 2023 - 2027. Approvazione della proposta da trasmettere al Consiglio regionale";
- la D.C.R. n. XII/395 del 25 giugno 2024 "Piano Sociosanitario Integrato Lombardo 2024 - 2028";
- gli atti regionali di programmazione in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico, digitalizzazione e sviluppo delle scienze della vita richiamati nel Protocollo d'Intesa;

DATO ATTO che:
- Regione Lombardia individua nella ricerca biomedica, nell'innovazione tecnologica, nella trasformazione digitale e nello sviluppo del capitale umano fattori strategici per il miglioramento della qualità dei servizi sanitari, della competitività del territorio e dell'attrattività del sistema regionale;
- il settore delle scienze della vita rappresenta uno degli ambiti prioritari di sviluppo regionale, in coerenza con gli indirizzi programmatori regionali e con la strategia di rafforzamento dell'ecosistema lombardo della ricerca e dell'innovazione;
- le politiche regionali promuovono la collaborazione tra istituzioni pubbliche, enti di ricerca, università, operatori economici e soggetti qualificati al fine di favorire la generazione di conoscenza, il trasferimento tecnologico e la diffusione di modelli innovativi di prevenzione, diagnosi, cura e presa in carico;

CONSIDERATO che:
- Sanofi S.r.l. opera a livello nazionale e internazionale nel settore delle scienze della vita, della ricerca farmaceutica e dello sviluppo di soluzioni innovative a supporto della prevenzione, della cura e dell'organizzazione dei servizi sanitari;
- il confronto con operatori qualificati del settore può contribuire alla valorizzazione del patrimonio di competenze presente sul territorio regionale e favorire l'analisi di modelli innovativi riguardanti ricerca clinica, trasformazione digitale, sviluppo delle competenze, prevenzione e promozione della salute;
- la collaborazione proposta si inserisce nell'ambito delle attività di studio, approfondimento e confronto istituzionale volte ad accrescere le opportunità di sviluppo del sistema lombardo delle scienze della vita, senza attribuire alcun vantaggio competitivo né determinare posizioni di esclusiva;

PRESO ATTO che: il Protocollo d'Intesa allegato alla presente deliberazione disciplina esclusivamente un quadro generale di collaborazione istituzionale, non esclusiva e non onerosa, finalizzata all'analisi e alla promozione di possibili iniziative nei seguenti ambiti di interesse comune:
- sviluppo dell'ecosistema della ricerca farmaceutica e degli studi clinici;
- innovazione e trasformazione digitale applicata alla salute;
- iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione a supporto della prevenzione e della promozione di corretti stili di vita;
- valorizzazione delle competenze e dell'ecosistema lombardo delle scienze della vita;
- promozione dell'attrattività del territorio regionale per investimenti in ricerca e innovazione;

EVIDENZIATO che:
- il Protocollo ha durata di tre anni decorrenti dalla data della sottoscrizione, prorogabile o rinnovabile con il consenso scritto delle Parti;
- il Protocollo non comporta obblighi finanziari a carico della Regione Lombardia e non determina impegni di spesa;
- il Protocollo non attribuisce a Sanofi S.r.l. alcun titolo preferenziale, diritto di esclusiva o vantaggio competitivo nei confronti di altri operatori economici in quanto la collaborazione è aperta, ove funzionale all'interesse pubblico e nel rispetto della normativa applicabile, al contributo di ulteriori soggetti qualificati;
- il Protocollo non comporta, di per sé, alcun trattamento o comunicazione di dati personali tra le Parti e non attribuisce a Sanofi alcun diritto di accesso a dati personali, dati relativi alla salute, banche dati, sistemi informativi o infrastrutture digitali della Regione o degli enti del sistema regionale;
- eventuali iniziative progettuali specifiche potranno essere sviluppate esclusivamente mediante successivi accordi attuativi, da sottoporre alle necessarie verifiche tecniche, giuridico-amministrative, contabili, di protezione dei dati personali e, ove previsto, alle procedure di legge;

- resta impregiudicato l'esercizio delle funzioni istituzionali, programmatorie, autorizzative, regolatorie, di vigilanza e controllo attribuite alla Regione e agli Enti del Sistema Regionale;

RITENUTO:
- che la sottoscrizione del Protocollo costituisca uno strumento utile a favorire il confronto istituzionale, lo sviluppo di sinergie e la valorizzazione delle opportunità offerte dall'ecosistema lombardo della ricerca e dell'innovazione;
- che il Protocollo risulta coerente con gli indirizzi regionali in materia di ricerca, innovazione, internazionalizzazione, sviluppo delle scienze della vita e trasformazione digitale;
- pertanto, opportuno approvare lo schema di Protocollo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento non è soggetto agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;

RICHIAMATE la l.r. 20/08 e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette determinazioni;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
per le ragioni in premessa espresse e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia e Sanofi S.r.l., allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, finalizzato alla promozione di iniziative di ricerca, innovazione e trasformazione digitale nell'ambito delle scienze della vita;
2. di dare atto che il Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione delle Parti e ha durata di tre anni, prorogabile o rinnovabile con il consenso scritto delle Parti;
3. di dare atto che il Protocollo non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale né obbligazioni giuridicamente vincolanti di natura economica;
4. di stabilire che eventuali iniziative operative o progettuali conseguenti al Protocollo dovranno essere definite mediante specifici accordi attuativi, previa verifica della sussistenza dell'interesse pubblico e nel rispetto della normativa vigente, nonché delle competenze dei soggetti coinvolti;
5. di dare atto che il Protocollo non attribuisce alcun diritto di esclusiva, preferenza o affidamento diretto in favore di Sanofi S.r.l. e non limita la facoltà della Regione di instaurare analoghe collaborazioni con altri soggetti pubblici o privati;
6. di dare atto che il Protocollo non comporta, di per sé, alcun trattamento o comunicazione di dati personali tra le Parti e non attribuisce a Sanofi alcun diritto di accesso a dati personali, dati relativi alla salute, banche dati, sistemi informativi o infrastrutture digitali della Regione o degli enti del sistema regionale;
7. di demandare all’Assessore al Welfare la sottoscrizione del Protocollo;
8. di demandare alla Direzione Generale competente l'adozione degli atti conseguenti all'esecuzione della presente deliberazione;
9. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 nella sezione di Amministrazione Trasparente del portale regionale e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA REGIONE LOMBARDIA E SANOFI S.r.l.

per la promozione di iniziative di ricerca, innovazione e trasformazione digitale nell'ambito delle scienze della vita

Tra

La Regione Lombardia con sede a Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, nella persona dell'Assessore alla Direzione Generale Welfare

e

Sanofi S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Bodio 37/b, R.E.A. Milano 264689, P.IVA 00832400154, nella persona del Legale Rappresentante e Amministratore Delegato, Dott. Marcello Cattani

Premesso che

- l'impegno di Regione Lombardia sarà sempre più volto al potenziamento dell'attività di ricerca biomedica, allo sviluppo del capitale umano e alla creazione di sinergie e di reti tra i vari attori del sistema attraverso un approccio One Health. Come declinato nel Piano Regionale di Sviluppo di regione Lombardia (approvato a giugno 2023), e in ottemperanza a quanto indicato nella DGR XII/1518/2023 relativa all'approvazione della proposta di Piano Sociosanitario Integrato Lombardo 2023-2027, la priorità sarà definire e sviluppare nuove tecnologie, modelli di assistenza e di erogazione di servizi nel settore della salute.

- Conformemente a quanto indicato nella DELIBERAZIONE N° XII / 1827 del 2024 - Allegato 9: Ricerca, Medicina di Genere e Internazionalizzazione, in particolare 9.1. Ricerca, le priorità di ricerca e sviluppo saranno orientate su vari *asset* declinati in:

  9.1.1. sistemi avanzati di diagnostica remota, telemedicina e dispositivi miniaturizzati per la diagnostica rapida portatile, in sinergia con altre tecnologie intelligenza artificiale (AI), robotica, *cloud computing*, *IoT*, *Additive Manufacturing*, Realtà virtuale, aumentata e *mixed reality*, dispositivi e prodotti innovativi per la salute prodotti con metodi resilienti e sostenibili grazie all'adozione di tecnologie e processi di produzione innovativi (ad esempio protesi personalizzate, ortesi, ecc.);

  9.1.2. sistemi avanzati di diagnostica basati anche su tecnologie omiche, anche attraverso lo sviluppo di tecnologie predittive e piattaforme *big data*, *machine learning*;

  9.1.3. ambito psicologico-neuroscientifico con sviluppo di nuove strategie, anche tecnologicamente mediate, di potenziamento o mantenimento cognitivo nell'ambito terapeutico e della gestione del paziente. Ad esempio, lo sviluppo di applicazioni avanzate di telemedicina per effettuare prestazioni quali televisita, telemonitoraggio e teleassistenza attraverso soluzioni e piattaforme digitali accompagnate a strategie per l'aumento della *digital health literacy* tra operatori e cittadini. L'obiettivo è che ciò favorisca percorsi di integrazione tra ospedale e territori e quindi la diffusione di

applicazioni digitali e di *IoT* per gli ambienti di vita in ottica di monitoraggio dello stato di salute, del decorso di una patologia o del progresso di una terapia in corso;

9.1.4. nuovi metodi di analisi, gestione e utilizzo dei *big data* relativi alle informazioni sanitarie e cliniche, che garantiscano elevati livelli di sicurezza e contribuiscano a migliorare la ricerca, la qualità delle cure e l'efficacia del sistema sanitario con particolare attenzione alla possibilità di utilizzo nell'ambito delle cure e dell'assistenza domiciliari;

9.1.5. CAR-T e terapie avanzate (terapie innovative e avanzate nell'ambito di immunoterapia, terapie cellulari, terapie geniche): fondamentale la Rete di collaborazione tra IRCCS;

9.1.6. nuovi farmaci innovativi di origine biologica o derivati da approcci biomolecolari, per la cura di malattie rare, malattie trasmissibili e non trasmissibili o diffuse, per gli *unmet medical need*;

9.1.7. nuovi modelli e tecnologie innovative per la gestione e lo sviluppo di clinical trials, anche tramite simulazioni computazionali personalizzate (In Silico Trial), per velocizzare lo sviluppo di dispositivi e terapie innovative;

9.1.8. nuovi modelli di analisi, segmentazione e monitoraggio dell'esperienza dei pazienti, dei loro livelli di engagement ed empowerment per la partecipazione nel processo di cura, in particolare nell'ambito della riabilitazione;

9.1.9. sviluppo di tecnologie innovative per la riabilitazione: robotica, meccatronica e neuromodulazione per la riabilitazione motoria e cognitiva (con particolare attenzione allo sviluppo dell'interazione uomo-macchina per favorire approccio collaborativo e massimizzare l'accettazione della tecnologia da parte del paziente).

- In considerazione di quanto detto le progettualità dei servizi innovativi verranno realizzate con strumenti e metodologie flessibili e dinamiche che prevedono tecniche di Co-creazione e Co-design che permetteranno il coinvolgimento di tutti gli attori della filiera (PA, aziende, enti di ricerca e cittadini).

- Si ritiene importante valutare che le linee principali che si intendono perseguire in ambito internazionale sono, ad esempio:

  - scambi di conoscenze e migliori pratiche: la Regione Lombardia può collaborare con altre regioni o paesi per scambiare conoscenze ed esperienze relative alle pratiche sanitarie, ai sistemi di sanità pubblica e ai protocolli di gestione delle emergenze, all'utilizzo innovativo delle tecnologie;
  - ricerca e collaborazione scientifica: la cooperazione internazionale può anche coinvolgere la collaborazione nella ricerca medica e scientifica, condividendo dati, risultati di studi e partecipando a progetti di ricerca con partner internazionali.

- In considerazione del fatto che l'ecosistema dell'innovazione lombarda rappresenta un polo di eccellenza in Italia e In Europa. Il Regionale Innovation Scoreboard della Commissione Europea, che mette a confronto la performance innovativa di 240 regioni europee, riprendendo la metodologia utilizzata dallo European Innovation Scoreboard,

permette di comparare i territori sotto vari profili, fra i quali, risorse umane (dottorandi, popolazione in educazione terziaria etc), digitalizzazione, pubblicazioni scientifiche, imprese innovatrici e altri parametri sia economici che ambientali. Per quanto riguarda la Lombardia, l'ultimo dato aggiornato rimane al 2021, con la regione classificata come Strong Innovator. La Lombardia si caratterizza per una spiccata tendenza alla ricerca e all'innovazione e alla collaborazione tra il mondo delle imprese e il mondo dell'Università/Centri di ricerca, con alti livelli di spesa in R&S ed una quota di occupati nei settori high tech in aumento. Infatti, la percentuale del PIL investita in Ricerca e Sviluppo al 2020 si attesta a 1,3915 mentre la spesa in ricerca e sviluppo delle imprese si attesta, nel 2019, a 345,6 € per abitante contro una media italiana di 277,3 €.

- E' rilevante prendere atto che l'obiettivo strategico delineato dal Piano Regionale Sviluppo Sostenibile è promuovere la ricerca e l'innovazione, driver fondamentali per la competitività e lo sviluppo sostenibile del sistema economico-produttivo e per l'incremento della conoscenza e del progresso scientifico e tecnologico. Attraverso strumenti di governance previsti dalla L.r. 29/2016 "Lombardia è Ricerca e Innovazione" e il coinvolgimento del "Foro per la Ricerca e l'Innovazione", Regione programma e orienta gli investimenti pubblici attraverso il Programma Strategico Triennale per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico (PST) e la Strategia di Specializzazione Intelligente S3 2021-2027. La buona governance, il monitoraggio e la valutazione delle politiche e delle azioni caratterizzano il percorso di attuazione delle strategie regionali.

- Sanofi S.r.l è una delle principali aziende farmaceutiche per presenza industriale e numero di collaboratori sul territorio nazionale e lombardo, nel quale investe da tempo in innovazione, ricerca e capitale umano anche a fronte della corposa presenza consolidata e costante nel territorio, anche per l'indotto e comprensorio che crea in Lombardia, si configura come soggetto dotato di esperienza e competenze nel settore farmaceutico e delle scienze della vita.

- Per l'incremento delle conoscenze e del progresso nell'area dell'assistenza sanitaria e di ricerca sul territorio regionale in termini di attrattività, competitività e crescita del tessuto industriale ad alto valore aggiunto, attraverso la condivisione delle conoscenze tecnico-scientifiche con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone.

- Tenuto conto che l'obiettivo regionale è supportare la crescita degli ecosistemi lombardi dell'innovazione e l'adozione di modelli di sviluppo sostenibile favorendo la collaborazione tra PMI, grandi imprese e gli attori della R&I, anche in ottica attrattività. Si punterà a rafforzare le infrastrutture di ricerca e innovazione, a valorizzare e qualificare le competenze e le abilità dei ricercatori, a sostenere la realizzazione di grandi progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale finalizzati all'acquisizione di nuove conoscenze e la progettazione di soluzioni scientifiche e tecnologiche innovative, anche guidate da un utilizzo intelligente dei dati (data driven), consolidando l'open innovation per facilitare l'incontro tra domanda di innovazione e offerta tecnologica.

- Considerato che Sanofi S.r.l è leader mondiale nella ricerca e sviluppo di farmaci e terapie innovative, impegnata nella definizione di soluzioni avanzate in termini di prevenzione e presa in carico e la cura dei pazienti. Sanofi S.r.l è altresì impegnata, in Italia e nel mondo, a supporto di azioni e iniziative nel sostegno agli ecosistemi innovativi nelle scienze della vita.

- E’ strategico considerare che nei prossimi anni, i territori dovranno competere per attrarre significativi investimenti in ricerca e sviluppo che saranno destinati a tecnologie innovative legate alle scienze della vita, con particolare riguardo alla centralità dei dati, alle applicazioni dell’intelligenza artificiale, alla genomica, alla medicina di precisione, alla digitalizzazione dei processi di presa in carico nel rispetto di tutte le normative vigenti.

- Infine, Sanofi S.r.l è impegnata in diverse iniziative e programmi di ampio respiro con più partner istituzionali e privati, che intendono stimolare la capacità di innovazione sostenibile nel settore Salute, investendo nello sviluppo e supporto formativo della trasformazione digitale in atto, in termini di valorizzazione del patrimonio informativo nella ricerca, nella qualità delle cure erogate, nell’efficientamento delle risorse in termini di sostenibilità, attrattività e competitività dell’ecosistema sanitario.
  Sanofi S.r.l inoltre ha adottato ed efficacemente attuato il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nonché il codice di condotta e Anti-Bribery Policy.

Tutto ciò premesso e facente parte integrante e sostanziale dell’Intesa si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – il Valore delle premesse

1. Le premesse fanno parte integrante del presente atto

Art. 2 – Oggetto e finalità del Protocollo

1. il presente protocollo d’intesa definisce un quadro generale, non esclusivo e non oneroso, di collaborazione per l’analisi e la promozione di iniziative di ricerca, innovazione e trasformazione digitale nell’ambito delle scienze della vita. Inoltre, nel rispetto della normativa vigente, si intende realizzare un modello sostenibile del servizio sanitario regionale, per sviluppare ulteriormente il livello di attrattività e competitività nel settore della ricerca e sviluppo nel campo dell’assistenza sanitaria attraverso la spinta all’innovazione, trasformazione digitale e prevenzione, oltre, alla cooperazione con soggetti pubblici e privati, enti nazionali e internazionali.

Articolo 3 – Principi della collaborazione

1. Le Parti operano nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, buon andamento, trasparenza, concorrenza, proporzionalità, neutralità tecnologica, integrità, sostenibilità, protezione dei dati personali e sicurezza delle informazioni.
2. La collaborazione è aperta, ove funzionale all’interesse pubblico e nel rispetto della normativa applicabile, al contributo di ulteriori soggetti qualificati. Sanofi non acquisisce alcuna posizione di esclusiva o preferenza.
3. Le attività devono essere orientate a risultati misurabili e alla generazione di valore pubblico, senza interferire con le funzioni istituzionali, regolatorie, programmatorie, autorizzative, di vigilanza e controllo della Regione e degli enti del sistema regionale

Art. 4 – Impegno delle parti

La Regione Lombardia, per il tramite della Direzione Generale Welfare e Sanofi S.r.l si impegnano a costituire uno o più gruppi di lavoro congiunti finalizzati a definire progetti, che dovranno essere autorizzati e regolati con apposito atto ai sensi dell'art. 5, dedicati al raggiungimento dei seguenti obiettivi comuni:

1. sviluppo dell'ecosistema farmaceutico della ricerca e degli Studi Clinici (fase I, fase II, fase III) ricerca tecnologica ed industriale anche in termini di sviluppo economico ed occupazionale del territorio, attrazione degli investimenti ed incentivi.
2. Incremento di specifiche iniziative di sensibilizzazione e formative, anche digitali, sul territorio per favorire la prevenzione, la gestione delle malattie e la promozione dei corretti stili di vita.

Articolo 5 – Accordi attuativi

1. Qualsiasi iniziativa operativa e/o progetto deve essere disciplinata da un separato accordo attuativo, sottoscritto dai soggetti competenti, previa acquisizione delle autorizzazioni e dei pareri necessari.
2. Ciascun accordo attuativo individua almeno: a) finalità e interesse pubblico perseguito; b) attività e risultati attesi; c) soggetti partecipanti e rispettive responsabilità; d) governance e referenti; e) cronoprogramma; f) risorse umane e strumentali; g) indicatori e modalità di monitoraggio; h) disciplina dei dati, della riservatezza e della sicurezza; i) proprietà, disponibilità e utilizzazione dei risultati; j) comunicazione e uso dei segni distintivi; k) durata, sospensione, recesso e cessazione; l) regime di responsabilità.
3. Prima della sottoscrizione, ciascun accordo attuativo è sottoposto, per gli aspetti di competenza, a verifica tecnica, giuridico-amministrativa, contabile, contrattuale, di sicurezza informatica e di protezione dei dati personali.

Art. 6 – Riservatezza

1. Le Parti e i soggetti terzi coinvolti a vario titolo nello svolgimento delle attività previste, si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, documenti e notizie di carattere riservato, di cui venissero a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, nel rispetto delle normative vigenti sulla Privacy.

2. Più in particolare, le suddette informazioni e notizie non devono essere divulgate in alcun modo e in nessuna forma e non devono essere oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Protocollo d'Intesa e delle possibili progettualità concordate di cui all'articolo 3. Le Parti, quindi, ottemperano e assicurano l'osservanza delle norme sulla tutela della riservatezza ai sensi della vigente normativa.

Articolo 7 – Protezione dei dati personali

1. Il presente Protocollo non comporta, di per sé, alcun trattamento o comunicazione di dati personali tra le Parti e non attribuisce a Sanofi alcun diritto di accesso a dati personali, dati relativi alla salute, banche dati, sistemi informativi o infrastrutture digitali della Regione o degli enti del sistema regionale.
2. Qualora una specifica iniziativa richieda il trattamento di dati personali, l'accordo attuativo deve individuarne base giuridica ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/679, finalità, categorie di dati e interessati, modalità di trattamento,

operazioni eseguibili, tempi di conservazione, misure tecniche e organizzative, regole di accesso, modalità di esercizio dei diritti e responsabilità dei soggetti coinvolti.

3. I ruoli di titolare autonomo, contitolare o responsabile del trattamento sono determinati in relazione alle decisioni effettivamente assunte sulle finalità e sui mezzi del trattamento e sono formalizzati, ove necessario, mediante accordi ai sensi degli articoli 26 o 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
4. I rispettivi Responsabili della protezione dei dati sono coinvolti tempestivamente con funzioni consultive e di sorveglianza. La valutazione d'impatto di cui all'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679 è effettuata, quando necessaria, dal titolare competente o dai contitolari prima dell'avvio del trattamento.
5. L'eventuale uso di dati pseudonimizzati resta soggetto alla normativa in materia di protezione dei dati personali. L'uso di dati anonimizzati è ammesso solo quando l'anonimizzazione sia effettiva e documentata, tenuto conto dei mezzi ragionevolmente utilizzabili per la reidentificazione.
6. Sono esclusi usi dei dati per finalità commerciali, promozionali, di profilazione o ulteriori rispetto a quelle espressamente autorizzate nello specifico accordo attuativo.

Art. 8 - Disciplina della proprietà industriale e intellettuale

1. Nell'esecuzione del presente Protocollo le Parti si impegnano a rispettare le prescrizioni normative applicabili in materia di proprietà industriale e intellettuale. Ciascuna delle Parti non vanta alcun diritto in merito ai titoli di proprietà industriale o intellettuale dell'altra Parte. Nell'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa le Parti si impegnano a rispettare le prescrizioni normative applicabili in materia di proprietà industriale e intellettuale.
2. Ciascuna delle Parti non vanta alcun diritto in merito ai titoli di proprietà industriale o intellettuale dell'altra Parte.

Art. 9 – Risorse finanziarie

1. Le attività di cui all'articolo 3 non comportano oneri**.**

Art. 10 - Durata del Protocollo

1. Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione delle Parti e ha durata di tre anni, prorogabile o rinnovabile con il consenso scritto delle Parti.

Art. 11 – Assenza di esclusiva

1. Il presente Protocollo non crea alcun vincolo di esclusiva a favore di Sanofi S.r.l. Pertanto, la Regione Lombardia conserva piena libertà di stipulare accordi, protocolli d'intesa o altre forme di collaborazione – comunque denominate – con altri soggetti pubblici o privati, incluse altre società farmaceutiche, per finalità analoghe o complementari a quelle del presente Protocollo.
2. Sanofi S.r.l. riconosce espressamente tale libertà della Regione Lombardia e si impegna a non avanzare pretese o rivendicazioni derivanti dalla sottoscrizione del presente Protocollo e da relativi, ipotetici diritti aventi natura esclusiva.

3. La Regione Lombardia si impegna a valutare le eventuali proposte di collaborazione nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione, garantendo pari opportunità di accesso a tutti i potenziali *partner* che dimostrino il possesso dei necessari requisiti tecnici, scientifici e di affidabilità.
4. Inoltre, il presente Protocollo non crea alcun vincolo di esclusiva a favore della Regione Lombardia. Pertanto, Sanofi S.r.l. conserva piena libertà di stipulare accordi, protocolli d'intesa o altre forme di collaborazione – comunque denominate – con altre Regioni, per finalità analoghe o simili a quelle del presente Protocollo.

Luogo……data……

Per la Regione Lombardia

L'Assessore Welfare
Guido Bertolaso

Per Sanofi S.r.l

L'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante